

FISCO

Il calendario

L'accertamento	Il ricorso	La memoria	L'appello dopo notifica	L'appello senza notifica
Accertamento notificato il 1° luglio 2014 non soggetto a mediazione/reclamo Gli ordinari 60 giorni scadono il 30 agosto. Ricadendo però nel periodo di sospensione feriale, il nuovo termine è il 15 ottobre . Se il contribuente presenta istanza di adesione, occorre aggiungere ulteriori 90 giorni e pertanto la scadenza per impugnare l'atto non si raggiunga un accordo di sede di adesione è il 13 gennaio 2015	Ricorso notificato all'agenzia delle Entrate il 21 luglio 2014 Il contribuente deve effettuare la costituzione in giudizio in commissione tributaria provinciale nei successivi 30 giorni a pena di inammissibilità. Il termine tiene conto della sospensione feriale. La scadenza della costituzione è il 5 ottobre 2014	Udienza in Ctp fissata per il giorno 18 settembre 2014 Il contribuente intende depositare una memoria riepilogativa (il deposito va effettuato entro 10 giorni liberi prima dell'udienza). Il calcolo a ritroso deve tener conto della sospensione feriale. La scadenza per la presentazione delle memorie è il 23 luglio 2014	Sentenza della Ctp notificata al contribuente da parte dell'agenzia delle Entrate il 3 giugno 2014 Il contribuente può presentare appello entro 60 giorni. Ricadendo nella sospensione dei termini la scadenza deve essere incrementata di 46 giorni (60+46=106). La scadenza è il 17 settembre 2014	Sentenza della Ctp non notificata al contribuente depositata in cancelleria il 10 aprile 2014 Il contribuente può presentare appello entro 6 mesi dal deposito. Ricadendo nella sospensione dei termini la scadenza deve essere incrementata di 46 giorni (6 mesi+46 giorni). La scadenza è il 25 novembre 2014

Contenzioso. Dal 1° agosto al 15 settembre opera la sospensione del decorso degli adempimenti processuali

Avvisi, termini «bloccati»

Per gli accertamenti notificati nella pausa ricorsi a partire dalla ripresa



Antonio Iorio

Tra sette giorni scatta la sospensione dei **termini processuali**. A partire dal 1° agosto, come stabilito dall'articolo 1 della legge n. 742/1969, il decorso dei termini relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso di diritto sino al 15 settembre e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. In concreto, quindi, per il calcolo di un termine processuale i 46 giorni compresi in questo arco temporale non devono essere considerati. Tra le principali controversie escluse occorre invece segnalare: le liti in materia di lavoro; le procedure cautelari ("sospensive"); i giudizi di opposizione agli atti esecutivi; cause e procedimenti civili relativi ad alimenti; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; alcuni procedimenti in materia

fallimentare (dichiarazione stato di insolvenza e opposizione, apertura di amministrazione straordinaria o dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente eccetera).
La sospensione ha valenza, invece, per la giurisdizione tributaria anche se, in tale contesto, deve coordinarsi con le diverse regole procedurali che caratterizzano

L'INIZIO DELLA LITE

La sospensione opera anche per i tempi previsti per il deposito del ricorso in commissione tributaria e delle memorie

ziano gli istituti deflattivi presenti nell'ordinamento (si veda l'articolo in basso). La sospensione ha valenza sia per il termine entro cui notificare l'atto alla controparte (ricorso, appello, eccetera) e sia per il deposito presso le segreterie delle commissioni tributarie (costituzione in giudizio, deposito di memorie, documenti, eccetera). Pertanto per un avviso di accertamento che deve essere impugnato entro 60

giorni dalla notifica dell'atto, se viene notificato tra il 1° agosto e il 15 settembre, il calcolo deve decorrere dal 16 settembre. Se viene notificato prima del 1° agosto ma i successivi sessanta giorni terminano nel periodo tra il 1° agosto e il 15 settembre, il calcolo dei giorni si sospende al 31 luglio e riprende a decorrere dal 16 settembre (si vedano gli esempi in alto). Analoghe considerazioni valgono per la notifica dell'appello, per il quale il termine lungo (sei mesi oltre l'eventuale sospensione feriale) decorre dal deposito della sentenza e il termine breve (60 giorni oltre al periodo feriale) decorre dalla notifica della stessa. Di sovente, poi per gli avvisi di accertamento, è presentata l'istanza di adesione, la quale prevede che per tentare il raggiungimento di un accordo tra le parti (fisco e contribuente) siano sospesi tutti i termini (per il pagamento o l'impugnazione) di 90 giorni. Ne consegue che l'impugnazione di un atto notificato in materia di accertamento, se presentata entro 90 giorni (60 + 90). Tuttavia, anche in questa ipotesi è prevista la sospensione feriale dei termini e pertanto vanno aggiunti i 46 giorni.



QUOTIDIANO DEL FISCO
Gli approfondimenti su semplificazioni e studi di settore

Sul Quotidiano del Fisco ogni giorno la panoramica delle novità tributarie. Sul numero di oggi un'analisi di **Luca Gaiani** sulla semplificazione, un approfondimento di **Luca Peggiorini** e **Gian Paolo Ranocchi** sugli studi di settore e le dichiarazioni e un articolo di **Laura Ambrosi** su una sentenza della Corte di cassazione in materia di indagini bancarie

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

La sospensione feriale vale anche per i termini previsti per la costituzione in giudizio, ossia il deposito del ricorso in commissione tributaria. Ordinariamente l'atto deve essere depositato presso la cancelleria del giudice tributario entro 30 giorni dalla notifica alla controparte, ma se questo termine cade nel periodo feriale, il conteggio dei giorni si dovrà sospendere per l'intera pausa feriale. Va in ultimo rilevato che il periodo di sospensione vale anche per i termini a "ritroso". Il caso più frequente riguarda il deposito di memorie e/o documenti per i quali la scadenza va calcolata dalla data dell'udienza: entro dieci giorni liberi prima dell'udienza ove non vi siano documenti da depositare, entro 20 giorni in caso di allegazione di documenti. Nell'ipotesi in cui l'udienza viene fissata prima di 10 o 20 giorni a partire dal 16 settembre il calcolo a ritroso dei 10 o 20 giorni deve interrompersi al 16 settembre e riprendere dal 31 luglio. La circostanza è particolarmente importante perché in concreto comporta una contrazione del tempo a disposizione della difesa del contribuente.

Cassazione/1. Giurisprudenza innovativa

Perdite sulla società ceduta: dieci anni per l'indennizzo

Angelo Busani
Il diritto all'indennizzo promosso dal venditore all'acquirente di azioni o quote in caso di sopravvenienze passive, di perdite o di danni in capo alla società ceduta si prescrive nell'ordinario termine decennale e non nel termine annuale disposto per la mancanza di qualità della cosa venduta dall'articolo 1495 del Codice civile. E quanto la Cassazione ha deciso nella sentenza n. 16963 del 24 luglio 2014.

Nel caso all'esame dei giudici di legittimità, un venditore di azioni aveva promesso un indennizzo in caso di formazione, nella società ceduta, di sopravvenienze passive eventualmente derivanti in futuro dalla avvenuta violazione di norme contributive e tributarie nonché da un risarcimento danni che da essa fosse stato dovuto. Queste sopravvenienze si erano poi verificate, ma il giudice di merito aveva ritenuto prescritta l'azione del compratore inquadrandole le sopravvenienze come «mancanza di qualità» della cosa venduta e quindi ritenendo il relativo risarcimento soggetto alla prescrizione breve di cui all'articolo 1495 del Codice civile.

La Cassazione ricorda anzitutto che il contratto di cessione di azioni ha per «oggetto immediato» le azioni stesse e solo come «oggetto mediato» la consistenza del patrimonio sociale: per cui, se il compratore delle azioni si trova a scoprire di aver acquistato una società con un patrimonio inferiore a quello auspicato, non può lamentarsi della mancanza di

qualità della cosa acquistata (e dunque pretendere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno), a meno che:
a) il venditore abbia prestato una specifica garanzia (la cosiddetta business warranty) sulla consistenza del patrimonio sociale (nel qual caso occorre esperire l'azione di cui agli articoli 1490 o 1497 del Codice civile, soggetta alla prescrizione breve di cui all'articolo 1495;
b) ricorra la fattispecie del cosiddetto *aliud pro alio*, e cioè il bene acquistato (la società ceduta) si rivela avere una funzio-

firmata del contratto). Ciò che porrebbe il compratore in una situazione di notevole svantaggio, in quanto le garanzie sulle sopravvenienze passive attendono alla verifica di eventi in tempi non brevi e cioè in un'epoca nella quale il diritto all'indennizzo sarebbe irrimediabilmente prescritto.

Secondo la Cassazione, la garanzia per vizi o mancanza di qualità attiene dunque allo stato della cosa venduta quale esso è all'atto della stipula del contratto, tanto è vero che il breve termine di prescrizione sta a significare che il compratore deve dare una pronta contestazione dello stato del bene, poiché il decorso di un certo lasso di tempo potrebbe significare tolleranza del compratore stesso rispetto alla situazione in cui si è venuto a trovare.

Invece, quanto si tratta di garanzia sulle future sopravvenienze, si esce dallo specifico ambito della qualità del bene oggetto di compravendita e si rientra nel più generale ambito dei doveri di correttezza e di buona fede del venditore: con la clausola di indennizzo delle perdite, delle sopravvenienze e dei danni, le parti intendono infatti assicurarsi che il prezzo pattuito corrisponda al valore della società ceduta e pertanto, ogni alterazione che si abbia in questo assetto, è protetta da un diritto a un risarcimento che non può subire lo stretto limite della prescrizione breve ma che è appunto tutelato dalla sua azione ordinaria nel termine di prescrizione ordinario.

Cassazione/2. I limiti all'ufficio e i diritti della difesa

Atto nullo se non riporta le ragioni della rettifica

L'accertamento privo delle ragioni giuridiche che determinano la rettifica comporta la nullità dell'atto. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 16836 depositata ieri.

La vicenda trae origine dalla tassazione, da parte dell'agenzia delle Entrate, della plusvalenza conseguita da un taxista nella vendita della licenza. Il contribuente aveva lamentato l'impossibilità di ricondurre il corrispettivo alle categorie di reddito previste dalla legge non potendosi equiparare la cessione della licenza a una cessione d'azienda suscettibile di generare plusvalenza imponibile. L'attività non era qualificabile come lavoro dipendente in quanto la licenza era gestita dalla coop che raccoglieva gli incassi e li distribuiva ai soci. Mentre la Ctp ha respinto il ricorso del contribuente, la Ctr ha accolto l'appello evidenziando che l'accertamento era privo di qualsivoglia riferimento normativo a fondamento del provvedimento: di conseguenza esso doveva essere annullato. L'Agenzia ha fatto allora ricorso per Cassazione ritenendo errata la deci-

stiusse di per sé causa di nullità dell'atto ma, secondo la Cassazione, l'atto era carente di qualsiasi criterio normativo idoneo a giustificare il provvedimento. L'accertamento, cioè, era privo delle ragioni giuridiche che costituiscono imprescindibile requisito della motivazione. L'ufficio, infatti, si era limitato ad affermare l'omessa indicazione della plusvalenza derivante dalla cessione della licenza di taxi, senza precisare a quale ipotesi di reddito diverso prevista dal Tuir fosse riconducibile tale cessione. Non era stato così qualificato l'oggetto del negozio, né indicato se la cessione dovesse ritenersi equiparata a quella di azienda.

La pronuncia consolida l'orientamento della Corte volta a tutelare l'obbligo di motivazione. Non di rado, infatti, gli uffici rettificano maggiori imposte con indicazioni sfingate e poi, sulla base delle difese del contribuente, integrano le motivazioni nel corso del contenzioso. I giudici di legittimità hanno ora affermato che tale "integrazione" non è ammissibile.

A.I.

Gli altri effetti. Mediazione tributaria con calendario differenziato

Avvisi bonari e questionari non danno tregua ai contribuenti

Laura Ambrosi

La **sospensione feriale** ai fini tributari riguarda in concreto una casistica più ampia rispetto alle mere questioni processuali. In linea di massima, infatti, il pagamento degli atti impugnabili, fatte alcune eccezioni, può beneficiare di questo maggior arco temporale perché questo pagamento è riferito al termine per proporre ricorso (che, appunto, è influenzato dalla sospensione).

Ne consegue che il versamento delle somme dovute a seguito di accertamenti esecutivi, potendo essere eseguito nel termine per proporre ricorso, beneficia anche ai fini del pagamento del maggiore termine ove, evidentemente, i previsti 60 giorni cadano nel periodo feriale. In caso di proposizione del ricorso, la norma prevede che il contribuente

deba versare un terzo delle imposte pretese nell'atto, entro il termine per impugnare. Anche per questo adempimento è possibile differire la scadenza oltre il 15 settembre.

Occorre, invece, porre particolare attenzione alla **mediazione tributaria** in quanto va operato un distinguo a seconda che gli atti impositivi siano stati notificati prima o dopo il 2 marzo 2014. Per gli atti notificati prima di questa data, la sospensione feriale non si applica sul tempo a disposizione dell'ufficio (90 giorni) entro cui fornire la risposta al contribuente. Vale a dire che l'ufficio, in questi casi, può rispondere al reclamo al massimo entro i 90 giorni a prescindere dal fatto che cadano nel periodo 1° agosto-15 settembre. Con le modifiche introdotte dalla legge 147/2013 e,

quindi, per gli atti notificati dal 2 marzo 2014, anche per questi 90 giorni vale la sospensione feriale. Ne consegue che gli uffici potranno beneficiare di maggior tempo per definire la posizione in sede di mediazione.

Per quanto concerne invece gli avvisi di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, l'agenzia delle Entrate, in occasione di un incontro con la stampa specializzata, ha precisato che in caso di impugnazione, il pagamento del terzo deve essere eseguito tassativamente nel termine massimo di 60 giorni. Ne consegue che se, da un lato, è possibile impugnare beneficiando della sospensione feriale, dall'altro la riscossione provvisoria in pendenza di giudizio ha un termine decisamente ridotto (ap-



LA GUIDA PRATICA PER LA FAMIGLIA DA MARTEDÌ 29 LUGLIO LO SPECIALE DEL SOLE
Le regole da seguire e le scelte di portafoglio per affrontare la crisi



punto 60 giorni dalla notifica).
In buona sostanza, se è stata notificata una rettifica in materia di imposta di registro, ipotecaria o catastale a partire dal 2 giugno, il ricorso potrà essere presentato considerando 60 giorni più 46 giorni di pausa estiva, ma occorrerà versare il terzo delle maggiori imposte pretese entro il termine di 60 giorni.
Occorre, infine, ricordare, onde evitare equivoci, che la sospensione non opera con riferimento agli atti aventi valenza meramente amministrativa. È il caso, ad esempio, degli avvisi bonari, per i quali il versamento per usufruire della riduzione delle sanzioni è di 30 giorni. Così come l'adesione al Pvc, la cui domanda deve essere tassativamente presentata entro 30 giorni dalla notifica del verbale. Anche per la risposta ai questionari o agli inviti al contraddittorio non è prevista alcuna sospensione: pertanto il contribuente, per non rischiare sanzioni, è opportuno che in caso di assenza informi l'ufficio per un nuovo appuntamento.

IN EDICOLA CON Il Sole 24 ORE

Eventi
TERRITORIO | ISTITUZIONI | IMPRESE

GLI SPECIALI IN USCITA:
→ Sviluppo del territorio
→ Trasporti & Logistica
→ Ricerca

Lombardia
→ Chimica, Farmaceutica & Biotech

LUNEDÌ 28 LUGLIO

Cessione ramo d'azienda
Fallimento Lupini Targhe SpA (n. 223/13 R.F. - Tribunale di Bergamo) composto da: immobilizzazioni materiali; immobilizzazioni immateriali; rapporti contrattuali aziendali, esclusi i contratti di leasing; risorse umane (al 30.06.2014 composte da n. 224 dipendenti); know how; avviamento. **Prezzo base Euro 13.890.000,00. Rilancio minimo Euro 100.000,00. Vendita senza incanto 22/10/2014, ore 09:30. G.D. Dott. Mauro Vitiello.** Per informazioni sulla cessione consultare i siti www.tribunale.bergamo.it, www.asteanunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.auctionstitaly.com e www.auctionstitaly.com o rivolgersi al curatore avv. Nicoletta Vannini di Bergamo, tel. 035/241824, fax 035/4176759, pec: f.23.2013bergamo@pecfalliment.it.

Tribunale di Bergamo Credaro (Bg) - via Castel Montecchio 41 - Lotto 1: Edificio Castello di Montecchio, alloggio di servizio, dependance, locale caldaia ed il parco storico-monumentale. Prezzo base Euro 5.233.800,00. Rilancio minimo Euro 30.000,00. **Villongo (Bg) - Lotto 2: Terreno, semin. arbor. mq 4.020. Prezzo base Euro 520.000,00. Rilancio minimo Euro 5.000,00. Lotto 3: Terreno agricolo, pascolo mq 1.370. Prezzo base Euro 7.535,00. Rilancio minimo Euro 500,00. Vendita senza incanto 05/11/2014 ore 12.50 presso il Tribunale di Bergamo. Termine presentazione offerta d'acquisto entro le ore 12.00 del giorno precedente la vendita presso Cancelleria Fall. Eventuale vendita con incanto 19/11/2014 ore 12.50 nello stesso luogo, medesimi prezzi e rilancio. G.D. Dott. G. Panzeri. Per info Curatore avv. Luciano Gabrielli, tel. 035/247500. Rif. RGF 112/14**

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
CIG: 556081E64
CUP: J76B1000060002
Il consorzio per la Bonifica della Capitanata, con sede in Foggia, al Corso Roma, 2 (tel. 0881/785280-246. Fax 0881/774634. E-MAIL: consorzio@bonificacapitanata.it) ha esposto un pubblico incanto, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei lavori "Uso acque reflue di San Severo - Opere di sollevamento ed adduzione alla rete distributrice del distretto irriguo n. 11, settori nn. 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29 - 30". I lavori sono stati aggiudicati all'impresa: R.T.I. PASQUALE VITULANO SAS di VITULANO MICHELE & C. (capogruppo Mandataria) - via Ex S.5. 89 km 170 +100 - 71043 Manfredonia (FG) S.P.I.M. - SOC. PRODUZIONI IMPIANTI MULTIPUL SRL (Mandante) Manfredonia (FG), con il punteggio complessivo di 799,64 e con il ribasso del 13,17% sull'importo a base d'asta. È stata disposta la pubblicazione dell'avviso integrale nei siti Internet www.conSORZIO.fg.it e www.regione.puglia.it
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Santoro

TRIBUNALE DI MESSINA
G.E. Dr. Antonino Orfici
RGE 13/12
MESSINA - Via Vittorio Emanuele II - **LOTTO 1:** Quota indivisa di 1/3 di bottega adibita a negozio di terra, composta da unico vano con 2 aperture (di cui una fissa), sup. lorda mq 53. Occupato. Prezzo base Euro 21.117,20. Rilancio minimo Euro 1.000,00. Via Palermo 457, Complesso La Palma - **LOTTO 2:** Appartamento p.terzo, corpo A, sup. mq 117, composto da salone, 2 camere, cucina con dispensa, 2 bagni, doppi servizi e ripostiglio; diritto a posto auto scoperto. Occupato. Prezzo base Euro 88.957,50. Rilancio minimo Euro 1.500,00. **LOTTO 3:** Appartamento p.terzo, corpo A, sup. mq. 42, composto da 2 vani e WC; diritto a posto auto scoperto. Occupato. Prezzo base Euro 21.747,50. Rilancio minimo Euro 1.000,00. **LOTTO 4:** Appartamento p.riano, corpo B, sup. mq. 90, composto da 3 vani e doppi WC, con annessa corte esterna a livello quasi interamente pavimentata; diritto a posto auto scoperto. Locato. Prezzo base Euro 81.759,38. Rilancio minimo Euro 1.500,00. **LOTTO 5:** Quota indivisa di 8/16 di locale destinato a cantinato p.terra, corpo A, sup. mq. 113, composto da unico ambiente. Prezzo base Euro 4.411,26. Rilancio minimo Euro 500,00. **VENDITA SENZA INCANTO** 21.11.2014 ore 12.00 presso ALPEE, Via Tommaso Gazzanovi n. 168, Messina. Presentare offerte d'acquisto corredate da assegno circolare N.T. intestato "Proc. n. 1310 Reg. Ex. del Tribunale di Messina" di importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione. Eventuale incanto 21.11.2014, ore 13.00. Informazioni e visita immobiliare presso il Prof. delegato e Custode avv. Attilio De Gregorio 0905/619095-328/377354. Siti www.tribunale.messina.it, www.normanno.com e www.asteanunci.it.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Viale Trastevere 15/A - 00153 Roma
Esito di gara
CIG 5314441FF - CUP B74B13000250006
Questo ente informa che il 25.08.2014 è stato aggiudicato la procedura aperta per l'affidamento del servizio riguardante le verifiche in loco degli interventi selezionati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale FESR «Ambienti per l'Apprendimento» 2007-2013 a titolarità del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ai sensi del D.Lgs. del 12.04.2006 n. 163, alle ditte RTI KPMG Advisory S.p.A. via Vittor Pisani n. 27 - Milano; Meritandrea Engineering S.r.l. Largo Montalbò n. 7 - Palermo, per un importo di € 412.438,50 iva esclusa. N. offerte ricevute: 7. Valore a parte del contratto che può essere subappalto a terzi: 30 % ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006. Invia alla G.U.C.E. - 09.07.2014. L'avviso sarà reperibile sul sito istituzionale del MIUR.
IL DIRETTORE GENERALE

PIÙ INTERATTIVO, MULTIMEDIALE, PERSONALIZZATO.
www.ilssole24ore.com